

CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

11 MAGGIO 2004 n. 22397

PRESIDENTE: LEONASI

ESTENSORE: MANNINO

RICORRENTE: MORETTI

Informazione • Segreto del giornalista • Estensione

L'attività giornalistica secondo la previsione dell'art. 200 u.c. c.p.p. è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione. La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciarmente le notizie. Rientra pertanto nel segreto professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui

il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall'art. 200 c.p.p. cit. Ne deriva che il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato previsto dall'art. 371-bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito.

Averso la sentenza del Tribunale di Como 22 novembre 2002 n. 2054, con la quale è stato assolto dal reato indicato in epigrafe — a lui contestato *perché nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero in sede di sommarie informazioni testimoniali, taceva le informazioni richieste ed in particolare si rifiutava illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione* Paolo Moretti ha proposto ricorso per cassazione per saltum, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. erronea applicazione dell'art. 200 c. 3 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) sul presupposto che il ricorrente non avrebbe potuto invocare il segreto professionale e sarebbe stato obbligato a rispondere alla domanda del P.M.;

2. violazione dell'art. 384 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il ricorrente, versando *ab origine* nella situazione potenziale di indagato, avrebbe dovuto essere convocato sin dall'inizio come tale e non come persona informata sui fatti, con diritto alla scriminante di cui alla norma citata.

Procedendo in via pregiudiziale alla verifica della regolarità dell'impugnazione si osserva che l'imputato prosciolto perché non punibile per erronea supposizione di una causa di giustificazione ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento per ottenere una delle formule assolutorie, a lui evidentemente più favorevoli, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, le sole che gli avrebbero precluso il potere d'impugnare.

Nel merito si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio costituisce un reato plurisoggettivo anomalo in quanto, malgrado che la fattispecie criminosa implichi la partecipazione di una persona che riceve la notizia, questa tuttavia non assume la posizione giuridica di concorrente necessario e la condotta penalmente rilevante è solo quella dell'autore della rivelazione. Anche se questa peculiarità strutturale non esclude la configurabilità del concorso eventuale, realizzato nelle forme ordinarie della determinazione o dell'istigazione da parte del destinatario della rivelazione (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1982 n. 420; Sez. I, 23 marzo 1994 n. 4831).

Per conseguenza, il giornalista non concorrente nel reato, per non aver determinato o istigato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a rivelare abusivamente le notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete, non assume la posizione processuale di sottoposto alle indagini e non versa, quindi, in situazione d'incompatibilità con l'ufficio di testimone.

Sotto questo profilo è sicuramente valida la premessa posta dal Giudicante, che il Moretti non doveva essere sentito come indagato per il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p. e pertanto il secondo motivo di ricorso appare privo di fondamento.

È, invece, fondato il primo motivo.

L'attività giornalistica secondo la previsione dell'art. 200 u.c. c.p.p. è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione.

La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciarmente le notizie.

Rientra pertanto nel segreto professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall'art. 200 c.p.p. cit..

Ne deriva che il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato previsto dall'art. 371-bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito.

Nella specie il Moretti è stato incriminato per il reato previsto dall'art. 371-bis c.p. per essersi rifiutato illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, ossia nella data cui si riferisce l'informazione fiduciaria ricevuta, la cui indicazione gli era stata richiesta al fine evidente di individuare l'autore dell'informazione stessa, per l'ipotesi che potesse essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio punibile per il reato previsto dall'art. 326 c.p.. In realtà, in base alla disposizione dell'art. 200 u.c. c.p.p. il giornalista non avrebbe potuto essere costretto a deporre e di conseguenza non

avrebbe potuto essere incriminato per il reato previsto dall'art. 371-*bis* c.p., che perciò non sussiste.

P.Q.M. — La Corte

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

*IL SEGRETO DEL
GIORNALISTA NEL
PROCESSO PENALE*

1. La disciplina del segreto professionale del giornalista — portata a compiutezza nel sistema penale italiano dalla formulazione dell'art. 200 c.p.p. — rivela, con la sentenza che si annota, la sua esatta estensione.

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, è stato contestato al giornalista, Paolo Moretti, il reato previsto dall'art. 371-*bis* c.p.p., per aver taciuto, opponendo il segreto professionale, al Pubblico Ministero, in sede di sommarie informazioni testimoniali, i numeri telefonici che aveva in uso il giorno che ha ricevuto l'informazione fiduciaria, la cui indicazione gli era stata richiesta al fine di individuare l'autore delle informazioni medesime.

Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato non punibile per erronea supposizione di una causa di giustificazione.

L'imputato aveva proposto ricorso in Cassazione per saltum chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado (ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.) per erronea applicazione dell'art. 200, co. 3 c.p.p. sul presupposto che non poteva essere obbligato a deporre in relazione alle indicazioni che potevano condurre all'identificazione di colui che aveva fornito fiduciarmente la notizia, in virtù della tutela riconosciutagli dall'art. 200, co. 3 c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione sovverte il giudizio del Tribunale e nel far ciò fornisce un'interpretazione dell'art. 200, co. 3 c.p.p.

2. Il riconoscimento del potere-dovere del giornalista di opporre, in sede processuale, il segreto sulla fonte della notizia è necessariamente passato attraverso il bilanciamento dei contrapposti valori, quali la libera manifestazione del pensiero in tutte le sue forme (art. 21 Cost.) da un lato e l'amministrazione della giustizia con la conseguente esigenza di verità ad essa sottesa, dall'altro.

Così, per esaminare compiutamente la disciplina del segreto giornalistico e la sua proiezione sul piano processuale, occorre prendere le mosse dalla normativa vigente in materia sotto il codice di procedura penale abrogato.

L'art. 351 del codice Rocco, regolando i limiti del segreto professionale (e del segreto d'ufficio, allora trattati congiuntamente) non comprendeva il giornalista nel novero dei soggetti titolari del diritto di astenersi dal deporre.

La dottrina riconosceva pacificamente che la disposizione prevista dall'allora art. 351 aveva carattere tassativo, relativamente alle categorie di soggetti ai quali era riconosciuto il diritto alla riservatezza (i ministri di culto, gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici, i notari, i medici, i

chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria)¹; né veniva ammesso il ricorso ad un'interpretazione estensiva della norma in esame al segreto del giornalista, stante la ritenuta eterogeneità delle situazioni espressamente regolate dalla norma, rispetto alla situazione del tutto diversa appartenente al giornalista.

Si sostiene, infatti, che l'art. 351 del codice Rocco tutelava il segreto in relazione al contenuto della notizia che il professionista (appartenente ad una delle « categorie protette ») aveva ricevuto nell'esercizio della sua attività; mentre l'informazione recepita dal giornalista si differenziava da tali ipotesi in quanto destinata non alla riservatezza, ma alla sua divulgazione².

Inoltre, nelle ipotesi contemplate dall'art. 351 del Codice Rocco l'acquisizione della notizia si colloca in un rapporto di tipo professionale, che non sussiste per il giornalista che apprende la notizia senza che l'informatore riceva una contropartita diretta.

Poiché, l'attività giornalistica presuppone la diffusione della notizia, si riteneva in dottrina che l'eventuale riconoscimento di un suo diritto a non rivelare l'identità dell'informatore avrebbe tutelato principalmente il diritto di cronaca, comprensivo dell'acquisizione della notizia e soltanto indirettamente l'anonimato dell'informatore-fonte: la disposizione prevista dall'art. 351 è « dettata in funzione delle persone che hanno bisogno di un determinato servizio od ufficio; essa, cioè, non tende a garantire l'opera di determinati soggetti o tali soggetti, ma tende a non frapporre ostacoli a colui che dell'opera del sacerdote, del sanitario, del legale abbia bisogno ». Riconoscere anche al giornalista, se chiamato a deporre, il diritto di astenersi dall'indicare la fonte delle notizie pubblicate « è, invece, chiaramente orientata alla difesa del giornalista e tende esclusivamente ad assicurare o facilitare la sua attività di cronista, anche se protegge, indirettamente, l'anonimato dell'informatore »³.

In forza di tale impostazione, si perveniva a ritenere l'interesse all'informazione subordinato alle esigenze di giustizia che si realizzano con il dovere di testimoniare.

In altri termini, la previgente disciplina comportava quale effetto pratico che il giornalista (non compreso nel novero delle « categorie protette ») per evitare di essere posto, in sede processuale, di fronte all'alternativa di rivelare l'identità della fonte o di essere incriminato per testimonianza reticente, decidesse di non pubblicare la notizia; ovvero, invertendo i termini della questione, potesse essere proprio l'informatore, non garantito nell'anonimato, a decidere di non divulgare la notizia alla stampa.

In entrambi i casi, veniva comunque compromesso il diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione.

¹ MANZINI, *Trattato di diritto e procedure penale*, Torino, 1970, vol. III, p. 262 ss.; NUVOLONE, *Il segreto giornalistico*, in *Segreti e prova penale*, 1979, p. 192, Atti del XII Convegno di studi E. De Nicola, tenutosi in Ferrara, giugno 1978.

² DE LEONE e PRATESI, *Osservazioni in*

merito al segreto professionale del giornalista, in *Giur. mer.*, 1976, II, p. 261; FERRANTE, *Il segreto professionale del giornalista nel processo penale*, in *Giur. mer.*, 1976, II, p. 259.

³ FERRANTE, *op. cit.*, p. 259.

Sul finire degli anni settanta, siffatta norma e le considerazioni che la scelta operata al riguardo dal legislatore suggeriva all'interprete, sono apparse alla giurisprudenza più sensibile fortemente repressive.

Si affacciava, pertanto, l'esigenza di tutelare in sede processuale l'attività giornalistica.

Con l'ordinanza dell'8 marzo 1976 e la sentenza del 26 aprile 1976, il Tribunale per i Minorenni di Roma⁴, richiesto di incriminare un giornalista che, chiamato a deporre, aveva rifiutato di indicare la fonte di una determinata notizia, rigettava la richiesta, rilevato che: *a)* « i casi indicati nell'art. 351 non esauriscono tutte le ipotesi di diritto d'astenersi dal testimoniare determinato da segreto professionale, dovendosi raccordare detta disposizione, che è meramente processuale, con le norme sostanziali penali; *b)* « l'art. 2, comma 3, della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 sancisce il dovere dei giornalisti 'di rispettare il segreto professionale sulla parte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse' e che l'art. 51 del codice penale esclude la punibilità quando un determinato comportamento sia conseguente dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, quale innegabilmente deve ritenersi il citato art. 2 legge 1963/69 »⁵.

Indubbiamente la giurisprudenza citata ha avuto il pregio di denunciare inequivocabilmente l'esigenza di colmare una lacuna normativa, estendendo al giornalista la facoltà di astensione riconosciuta ad altre categorie di professionisti, nella ricerca di un miglior equilibrio tra le opposte esigenze.

È apparso, però, altrettanto evidente alla più attenta dottrina che non poteva ritenersi ravvisabile nell'operato ricordato tra la norma prevista dall'art. 351 e la norma prevista dall'art. 2, co. 3 della Legge n. 69 del 1963 la soluzione del denunciato problema⁶.

Al riguardo, è stato sottolineato che la legge professionale e, particolarmente, la disposizione relativa all'obbligo di osservare il segreto sulla fonte della notizia pubblicata, costituisce una mera norma generale di comportamento, ispirata al criterio della lealtà, della cooperazione e della correttezza, con espresso riferimento al particolare settore che è chiamata a regolare e con conseguente assenza di cogenza specifica nell'ambito dei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria⁷.

Secondo tale assunto, la violazione della regola di condotta professionale determinerebbe, pertanto, in capo al giornalista soltanto l'effetto negativo dell'applicazione della sanzione disciplinare, ma non comporterebbe alcuna incidenza sulla sua posizione processuale.

⁴ Ordinanza, Tribunale minorenni di Roma, 8 marzo 1976, imp. Pelosi e sentenza, Tribunale minorenni di Roma, 26 aprile 1976, imp. Pelosi, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 397 ss. con nota critica di CRESPI, *La vigente procedura ridotta alla moderna pratica: il c.d. segreto del giornalista nel processo penale*.

⁵ Sentenza *cit.*, Tribunale minorenni di Roma, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1976, p. 399.

⁶ In nota all'ordinanza Tribunale minorenni Roma, 8 marzo 1976, cit. FERRANTE, *op. cit.*, p. 258; DE LEONE e PRATESI, *op. cit.* in *Giur. mer.* 1976, II, p. 255 ss.; LONARDO, *Informazione giornalistica e segreto professionale*, in *Giur. It.*, 1979, IV, p. 33 ss.

⁷ Cfr. DE LEONE e PRATESI, *op. cit.*, p. 259; FERRANTE, *op. cit.*, p. 255; LONARDO, *op. cit.*, p. 33.

A sostegno di tale impostazione è stato osservato che l'art. 2, co. 3 della citata legge professionale « pone sullo stesso piano l'obbligo di rispettare il segreto professionale sulla fonte della notizia e quello di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori »⁸.

Malgrado le accese critiche mosse alla soluzione prospettata, la mancata tutela del segreto giornalistico in sede processuale appariva comunque ingiustificata.

La questione dell'inadeguatezza della normativa vigente a garantire la tutela al segreto del giornalista è stata sottoposta alla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 21 Cost.⁹.

La Consulta ha affrontato distintamente l'asserita violazione delle due norme.

In relazione al principio di uguaglianza, il contrasto veniva ravvisato nella disparità di trattamento tra i soggetti indicati nell'art. 351 ed il giornalista, essendo soltanto nei confronti dei primi riconosciuta tutela del segreto in sede processuale.

La Corte, esclusa l'invocabilità del dovere imposto dall'art. 2, Legge n. 69 del 1963 quale scriminante ex art. 51 c.p. e ribadito il carattere tassativo delle ipotesi eccezionali elencate nell'art. 351 c.p.p. abr., non aveva ravvisato la violazione dell'art. 3 Cost. rilevato che « il segreto giornalistico si differenzia dai segreti elencati nell'art. 351 c.p.p. in quanto protegge la sola fonte e non anche la notizia: che anzi viene confidata al giornalista proprio perché egli la divulghi », nei casi previsti dall'art. 351 c.p.p. abr., la Corte ha, altresì, rilevato che « la conoscenza della notizia è strumentale per la prestazione in favore di colui che ne ha bisogno (...). Il segreto giornalistico non coinvolge esigenze del genere. L'informazione del confidente non ha carattere strumentale nell'ambito di un rapporto avente per oggetto prestazioni che il giornalista debba fornirgli, ma tende al miglioramento delle possibilità informative, presenti e future, di chi la notizia raccoglie »¹⁰.

Al riguardo, l'intervento della Consulta invece di presentarsi come innovativo, ha riproposto le soluzioni da tempo sostenute.

Sotto il profilo della violazione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, la Corte aveva rigettato la questione, rilevato che « l'interesse protetto dall'art. 21 non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia... »¹¹.

È ben vero, che la pronuncia della Corte, nel tentativo di offrire un'interpretazione della disciplina del segreto professionale, assicurando la prevalenza delle esigenze connesse all'accertamento dei reati, aveva avuto il pregio — seppur nei modi e nei limiti che verranno specificati — di riconoscere copertura costituzionale al segreto giornalistico, anco-

⁸ FERRANTE, *op. cit.*, p. 258.

⁹ Corte Costituzionale, sentenza del 28 gennaio 1981, n. 1, in *Giust. pen.*, 1981, I, p. 33 ss. Una sintesi delle posizioni espresse sulla pronuncia della Corte Costituzionale, fra gli altri, v. CONSO, *Il segreto giornalistico dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Giust. Cost.*, 1981, I,

p. 8; CHIOLA, *Lo ius tacendi dei giornalisti sulle fonti confidenziali*, in *Giust. Cost.*, 1981, I, p. 421.

¹⁰ Corte Costituzionale, sentenza cit., in *Giust. pen.*, 1981, I, p. 37 e 38.

¹¹ Corte Costituzionale, sentenza cit., in *Giust. pen.*, 1981, I, p. 38.

randolo al più ampio principio di libertà di manifestazione del pensiero, previsto dall'art. 21 Cost.¹².

Sul punto la Corte aveva, infatti, affermato che: « Non si vuole, invero, disconoscere l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale risolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero ..., né il ruolo ... svolto dalla stampa come strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione »¹³.

Attraverso tale « copertura » costituzionale, è stato sottolineato¹⁴ « viene riconosciuto ai confidenti il ruolo di compartecipi all'informazione, in nome del 'comune' interesse ad essa, vista nei suoi risvolti attivi non meno che nei suoi risvolti passivi ».

La riconosciuta attinenza del principio di segretezza del giornalista alla sfera di interesse di rango costituzionale ha conseguentemente reso necessaria l'opera di bilanciamento tra l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione e quello contrapposto della giustizia.

Molto opportunamente la citata sentenza, ha avuto, altresì, il pregio, interrompendo ogni controversia che in sede giudiziaria e dottrinale si era creata sull'argomento, di aver individuato nell'intervento legislativo la soluzione più auspicabile: « nel conflitto tra tali due istanze ... deve essere appunto il legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi. Spetta, cioè, al legislatore valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale o di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione al punto da prevalere — e in quali limiti — sugli interessi della giustizia... »¹⁵.

3. L'invito rivolto al Legislatore dalla Corte costituzionale sul riconoscimento di un preciso obbligo di tutela — seppur limitata — del segreto del giornalista, è stato accolto attraverso l'art. 200, co. 3 del nuovo codice di procedura penale.

Come nel vecchio codice, anche nel nuovo, il diritto di astensione viene riconosciuto a determinate categorie portatrici di un segreto professionale; tra le « categorie protette », e questa è la novità, viene ricompreso anche il giornalista.

Con l'introduzione dell'art. 200, co. 3 c.p.p. viene rispettata l'esigenza di tassatività in materia; si tratta, infatti, di una previsione normativa che riconosce espressamente il diritto di astensione anche al giornalista.

Giova, al riguardo, osservare che in virtù dell'intervento legislativo in esame, anche l'ambito di applicazione dell'art. 2, Legge n. 69 del 1963, risulta conseguentemente circoscritto nei termini dianzi delineati: la norma in questione, conformemente a quanto ritenuto in sede dottrinale e giurisprudenziale in vigenza del codice di rito abrogato, è considerata norma generale di comportamento priva di rilevanza in sede giurisdizionale¹⁶.

¹² RAFARACI, *Segreto del giornalista e processo penale*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 922.

¹³ Corte Costituzionale, sentenza cit., in *Giust. pen.* 1981, I, p. 38.

¹⁴ CONSO, *op. cit.*, in *Giur. Cost.*, 1981, vol. I, p. 14.

¹⁵ Corte Costituzionale, sentenza cit., in *Giust. pen.*, 1981, I, p. 38 e 39.

¹⁶ CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1990, p. 462 e 463.

Va rilevato che sul piano strutturale, l'art. 200, co. 3 c.p.p. si applica « ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale », sono, pertanto, esclusi i pubblicisti iscritti nel diverso albo¹⁷.

La soluzione adottata dal legislatore desta perplessità di ordine costituzionale, in quanto la direttiva al Governo n. 70, nell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, successivamente trasfusa nell'art. 200, co. 3 c.p.p., si riferisce genericamente ai giornalisti, senza distinzioni, ai fini della disciplina in esame, all'interno della suddetta categoria.

Tale limitazione soggettiva è stata ritenuta¹⁸ incomprensibilmente riduttiva, se si considera che questi ultimi esercitano l'attività giornalistica non diversamente dai colleghi professionisti.

Al riguardo, è stato, altresì, osservato che « nell'intento di circoscrivere la sfera soggettiva del segreto tutelato, la norma finisce per appalesare, quindi, una matrice in qualche misura corporativa, fonte di disparità giuridicamente comprensibili soltanto se la libertà di informazione fosse concepita non come tale ma come una funzione »¹⁹.

In relazione al profilo oggettivo, il segreto professionale del giornalista è riconosciuto limitatamente « ai nomi delle persone dalle quali (*i giornalisti*) hanno avuto notizie ».

Nessun dubbio, inoltre, nemmeno sulla particolare sensibilità che il legislatore ha manifestato, valorizzando nella tutela del segreto giornalistico la fase di divulgazione della notizia rispetto alla tutela del segreto professionale che, come per il passato (art. 351 c.p.p. abr.) si incentra sulla fase di acquisizione della stessa.

La fattispecie così congegnata — con opportuna considerazione delle peculiarità del segreto giornalistico — incentra la tutela esclusivamente sulla fonte che ha rivelato la notizia e non sul contenuto della stessa.

Va conseguentemente ritenuto che la tutela in sede processuale del diritto di astensione del giornalista è vista in correlazione al ruolo dell'informatore, quale fonte « orale » della notizia, quest'ultima viene, infatti, confidata per essere divulgata dal giornalista.

Sul punto, può pienamente condividersi l'opinione di chi²⁰ ritiene che tale impostazione « lascia intendere che il legislatore accetta come presupposto di fatto che il giornalista abbia pubblicato una certa notizia, un fatto ecc. L'impostazione legislativa è comprensibile perché ... l'essenza dell'attività giornalistica consiste proprio nel pubblicare una notizia per la quale, ed è ovvio, non si può parlare di segreto, ma segreta può essere la fonte dalla quale promana quella notizia, ed ecco la necessità di tute-

¹⁷ Per le posizioni espresse al riguardo, tra gli altri, v. GRILLI, *La pubblicazione degli atti e il segreto del giornalista*, in *Giust. pen.*, 1990, III, p. 573; DI CAMILLO, *Segreto giornalistico e diritto di cronaca nel diritto sostanziale e processuale alla luce della riforma del diritto penale del 1998*, in *Giur. mer.*, 1990, IV, p. 681, quest'ultimo sottolinea il carattere arbitrario della soluzione adottata dal legislatore del nuovo codice, in considerazione della generica facoltà di astensione dall'obbligo di testimoniare riconosciuta ai giornalisti nella

Direttiva n. 70, art. 2 della Delega legislativa del 1987. CONSO e GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1990, p. 164.

¹⁸ BIAGIONI, *Note sul riconoscimento del segreto professionale di giornalisti professionisti nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. it.*, 1991, IV, p. 478.

¹⁹ RAFARACI, *op. cit.*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 924.

²⁰ GRILLI, *La pubblicazione degli atti e il segreto professionale del giornalista*, in *Giust. pen.*, 1990, III, p. 574.

lare questa, che costituisce il presupposto perché il giornalista possa in futuro acquisire altre notizie e pubblicarle. E quando diciamo che va tutelata la possibilità di ricevere altre notizie, non circoscriviamo il discorso a quella stessa fonte, ma ne parliamo in modo generalizzato, perché, ed è intuitivo, ciò che rileva è la riservatezza che il giornalista sa attribuire ad ogni sua possibile fonte di notizie».

Il suggestivo argomento, tanto di frequente addotto in vigenza del codice di rito abrogato per giustificare il mancato riconoscimento del segreto giornalistico, viene automaticamente a dissolversi.

Con la precedente e non condivisibile impostazione si era fatto riferimento ad una differenza strutturale che appare fuorviante: non ogni segreto può essere considerato nello stesso modo e, pertanto, la tutela non può essere riconosciuta nell'identica misura.

Ne consegue che, analogamente alle altre ipotesi di segreto professionale, previste dall'art. 200, co. 1 e 2 c.p.p., la tutela apprestata al segreto giornalistico risiede nella riconosciuta «copertura» costituzionale dello stesso, e particolarmente in relazione all'art. 21 Cost., e se ne differenzia, pertanto, esclusivamente sotto il profilo di concreta realizzazione della tutela medesima.

Va da sé che il riconoscimento del segreto professionale del giornalista, essendo giustificato da condivisibili esigenze di garanzia dell'anonimato delle fonti di informazione, debba incontrare un ulteriore limite oggettivo nel carattere fiduciario della notizia, come espressamente recita la disposizione prevista dall'art. 200, co. 3 c.p.p.

Infatti, le notizie in relazione alle quali al giornalista è riconosciuto il diritto di non rivelare le fonti, sono quelle che lo stesso ha appreso per ragione e non solo in occasione dell'esercizio della professione e da un informatore che essendosi a questi rivolto a tale titolo, abbia rilevato la notizia a patto di rimanere riservato.

4. La disciplina prevista dall'art. 200, co. 3 c.p.p., presuppone, pertanto, una scelta preferenziale di fondo in favore di una maggiore tutela — in sede giurisdizionale — dell'attività giornalistica come strumento di libertà di manifestazione del pensiero.

Anche l'esigenza — prospettata, seppur per inciso, nella citata pronuncia della Corte Costituzionale — di una ricostruzione della disciplina in esame nel rispetto del bene garantito dall'art. 21 Cost. appare, perciò, soddisfatta.

A ben guardare, la soluzione prospettata e trasfusa nell'art. 200, co. 3 c.p.p. è, però, anche espressione delle difficoltà generate dal bilanciamento degli opposti interessi: l'esigenza di accertamento della verità da un lato e l'aspirazione del giornalista di mantenere il segreto sulla fonte, dall'altro²¹.

È stata, invero, codicizzata una disciplina del segreto che, oltre ad essere limitata sotto il profilo soggettivo ai giornalisti professionisti e sotto quello oggettivo ai nomi delle fonti confidenziali, ha efficacia ancor più ristretta.

²¹ V. per tutti, CHIAVARIO, *op. cit.*, vol. II, Torino, 1990, p. 463.

Positivamente riconosciuto il diritto al segreto, recita il capoverso dell'art. 200, co. 3 c.p.p. «tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni»²².

Il legislatore ha così recepito le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 1 del 1981, in relazione alla necessità di raggiungere un nuovo equilibrio tra esigenze giudiziarie e segreto del giornalista.

Dal nuovo quadro normativo si può così ricavare che quando ricorrono i requisiti dell'indispensabilità della notizia ai fini della prova per il reato per cui si procede e dell'impossibilità di verificarla altrimenti se non attraverso la fonte, il giudice può ordinare (anche d'ufficio) al giornalista di rivelare la fonte²³.

Attraverso il meccanismo processuale coercitivo sopra descritto emerge, peraltro, una innegabile diversità di disciplina nei confronti del giornalista rispetto alle altre categorie di soggetti titolari del diritto alla segretezza professionale.

Per questi ultimi, infatti, il giudice può ordinare la deposizione soltanto quando «la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata», ovvero il giudice abbia verificato l'insussistenza del vincolo al segreto; nei confronti dei giornalisti, invece, l'ordine del giudice opera pur in presenza del vincolo medesimo²⁴.

Tale scelta legislativa, come si è anticipato, che tutela il segreto del giornalista compatibilmente all'esigenza di accertamento dei reati, privilegia di fatto le esigenze di giustizia, dal momento che il legislatore non ha posto il giudice di fronte ad un dato inviolabile, ovvero, la sussistenza del vincolo di segretezza.

D'altra parte, al legislatore è stata offerta una alternativa radicale: o riproporre il regime del segreto previsto dal vecchio codice, così trascurando l'intenzione di ottenere un contemperamento degli opposti interessi, oppure, disciplinare espressamente il segreto del giornalista, con la necessità di limitare la portata del riconosciuto privilegio nel caso in cui le notizie siano «indispensabili ai fini della prova» e le stesse siano verificabili «solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia».

I motivi della scelta normativa sono evidenti: non sarebbe stato opportuno riconoscere portata assoluta al diritto del giornalista sulla segretezza delle fonti, in quanto (così operando) si sarebbe eventualmente negato alla giustizia un necessario strumento per l'accertamento della verità penalmente rilevante.

Sta di fatto, però, che l'interesse protetto dall'art. 21 Cost. seppur, come recita la sentenza della Corte Costituzionale, n. 1 del 1981 «non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia»,

²² CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1992, p. 665; LOZZI, *Lezioni di Procedura penale*, Torino, 1997, p. 203 e 204; CONSO e GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1990, p. 162.

²³ Significativa, al riguardo, Sentenza, Pret. Roma, 21 febbraio 1994, imp. Gambino, in *Giur. mer.*, 1994, p. 1953 ss.

²⁴ V. per tutti, *Digesto discipline penali*, p. 133, vol. VIII, Torino, 1996.

trova attraverso la disciplina del segreto prevista dall'art. 200, co. c.p.p. una tutela adeguata alla sua importanza sociale.

Alla luce del regime ora delineato, due criteri guida sembrano aver ispirato il legislatore: tutelare con il silenzio sulle fonti la libertà di stampa, quale espressione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita e tentare di fondere esigenze antinomiche: quelle connesse all'accertamento dei reati da un lato e l'interesse all'informazione dall'altro.

5. La rilevanza della sentenza che si annota si manifesta in un delicato settore che rappresenta un nodo interpretativo consistente: l'estensione oggettiva del segreto riconosciuto al giornalista.

Non lascia adito a controversie interpretative l'espresso richiamo contenuto nella disposizione dell'art. 200, co. 3 c.p.p. e relativo al carattere fiduciario della notizia riferita, perché, come si è anticipato, tale limitazione risponde all'esigenza di tutelare il rapporto giornalista-informatore.

Occorre, tuttavia, comprendere — introducendo in tal modo l'esame della sentenza che si annota — come debba essere inteso l'espresso riferimento ai « nomi » dei confidenti contenuto nella disposizione prevista dall'art. 200, co. 3 c.p.p.

Applicando il solo criterio letterale, dovrebbe concludersi che il legislatore abbia inteso circoscrivere l'ambito di operatività del segreto all'identità *strictu sensu* intesa dell'informatore.

Si tratta evidentemente del caso che più frequentemente si propone, allorché il segreto del giornalista coincide con il suo silenzio in relazione alle generalità del confidente.

Senonché, l'interpretazione letterale della norma frustra in molti altri casi il privilegio e ne contrasta le finalità.

Infatti, concepito in limiti così ristretti, il principio di segretezza del giornalista si rivelerebbe soltanto apparente: non sussisterebbe il segreto su una mole notevole di dati idonea comunque a rilevare l'identità dell'informatore.

Quantomai opportuna e coerente con la ratio normativa, risulta, dunque, la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione che ha interpretato funzionalmente ed in senso teleologico la norma, impedendo che attraverso l'obbligo di riferire dati (diversi dalle generalità) idonei a rivelare l'identità dell'informatore si elidano le esigenze di rilievo costituzionale sottostanti alla attuale disciplina del segreto giornalistico.

In quest'ottica va riconosciuto alla formulazione adottata un significato più pregnante che va oltre il dato letterale.

AGNESE DI RONZO